



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

copia

**ORDINANZA N° 57**

**Del 21-06-2018**

**Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO.**

**II SINDACO**

*Dott.ssa Francesca Draia*

PREMESSO che:

- durante il periodo estivo, i titolari di pubblici esercizi promuovono iniziative per rallegrare la permanenza di turisti e visitatori, che sono bene accolte anche dai giovani residenti;
- E' compito, tuttavia, dell'Amministrazione Comunale, salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico, connessi all'utilizzo indiscriminato delle apparecchiature elettroacustiche e diffusioni sonore;

CONSIDERATI e valutati gli interessi degli abitanti, dei consumatori e degli imprenditori che risiedono e operano sul territorio comunale;

CONSIDERATO che si intendono definire le linee guida al fine di assicurare la corretta applicazione di quanto disposto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995, e fissare i criteri per le modalità di rilascio delle autorizzazioni o assenso da parte del comune per le manifestazioni di piccoli intrattenimenti musicali da svolgersi all'interno o all'esterno di esercizi pubblici;

VISTE le ultime pronunce giurisprudenziali ed, in particolare, quella della Corte di Cassazione che è intervenuta più volte negli ultimi anni nel condannare l'uso non conforme delle apparecchiature di cui sopra da parte dei titolari dei pubblici esercizi, a seguito della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

VISTO il D.P.C.M. 01.03.91;

VISTA la legge 26.10.1995 n. 447;

VISTO il D.P.C.M. 14.11.97;

VISTO il D.P.C.M. 16.04.99 n. 215;

VISTI gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

VISTI gli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che demanda al Sindaco la competenza per il coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

CONSIDERATO che a seguito delle nuove disposizioni regionali intervenute, è emersa la necessità di predisporre nuovo provvedimento nel quale stabilire l'orario massimo consentito, per lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale all'esterno e all'interno di pubblici esercizi;

VISTA la richiesta avanzata e sottoscritta da ventuno esercenti di Via S. Elena e Piazza Garibaldi con la quale si chiede di stabilire per le giornate di venerdì e sabato del periodo estivo l'apertura prolungata fino alle ore 01.00;

#### ORDINA

Per i mesi estivi, per il periodo compreso tra il 29 giugno e il 15 settembre 2018, l'applicazione delle seguenti disposizioni:

1. Divieto di vendita di bevande in vetro e lattine da asporto a meno che la consumazione non avvenga all'interno del locale, la bibita dovrà essere servita in un bicchiere di carta o di plastica. Il divieto viene stabilito per tutti i giorni .
2. E' altresì vietata la consumazione su aree pubbliche o private ma di pubblico uso, di bevande contenute in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, o comunque in lattine. Unica eccezione al presente divieto è consentita per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi e nelle aree di pertinenza delle attività legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;

2. Ai fini dell'attività di diffusione di musica dal vivo, e di musica riprodotta con apparecchi elettroacustici, e diffusione sonora all'interno o all'esterno di pubblici esercizi, di circoli privati, in cui si svolge come attività complementare:

- Durata massima della manifestazione ore 3 (tre), tutti i giorni della settimana;

- Limite orario di cessazione della manifestazione:

1. dal 29 giugno al 31 agosto 2018: dal lunedì al giovedì e domenica ore 24,00; venerdì e sabato ore 01,00;
2. restante periodo dell'estate tutti i giorni ore 24,00.

E' obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti, così come stabiliti dalla legge 447/95. In ogni caso è necessario che l'esercente si munisca di relazione di impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, nel contempo, adotti tutti gli accorgimenti per non arrecare disturbo alla quiete e al riposo delle persone.

E' fatto obbligo rispettare le norme in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a limitare la potenza della sorgente sonora. In ogni caso l'attività musicale in spazio esterno non potrà superare i 70(dB) fino alle ore 22,00 ed i 60 (dB) dalle ore 22,00 e fino al limite orario come sopra individuato. Sarà fatta eccezione per particolari manifestazioni autorizzate preventivamente dalla Questura, per le quali si potrà andare in deroga alla presente Ordinanza. In generale, l'attività di musica deve avvenire entro i limiti di orario, deve avere carattere di complementarietà, e di sussidiarietà dell'attività principale. L'attività deve essere esercitata come semplice intrattenimento della clientela, senza aumento del prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio rispetto a quello ordinariamente praticato, o pagamento del biglietto d'ingresso. Inoltre non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica.

E' fatto altresì obbligo di garantire il rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata dei rifiuti assicurando la pulizia delle aree antistanti l'esercizio.

L'attività di cui sopra, nei pubblici esercizi, escluse le discoteche, e gli esercizi sottoposti alla verifica della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., è soggetta alla trasmissione, da parte del titolare del pubblico esercizio, di apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al competente Servizio Attività Produttive, almeno dieci giorni prima della organizzazione dell'intrattenimento alla quale deve essere allegata:

- Relazione tecnica di verifica da parte di tecnico competente in acustica, dell'impianto e della relativa taratura in riferimento al D.M. 16.04.1999 n. 215, ed ella contestuale relazione di impianto acustico di verifica dei limiti di rispetto della legge n. 447/95;
- Dichiarazione unica da parte del titolare del pubblico esercizio, che attesti, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- Che le casse acustiche propagatrici siano posizionate in modo tale da non recare disturbo ai residenti;
- Che l'attività verrà svolta, con tutte le precauzioni atte a salvaguardare la pubblica sicurezza e l'incolumità degli avventori;
- Che l'attività verrà svolta senza aumento dei prezzi sulle consumazioni;
- Di essere in possesso del permesso SIAE;
- Di essere in possesso dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico;
- Di assumersi l'onere quotidiano per la pulizia dell'area occupata e prospiciente la propria attività.

#### DISPONE

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico previste dalla legge 447/95 e dalla presente ordinanza, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative.

- a) Il pagamento della somma di € 100,00 per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 1. della presente Ordinanza;
- b) Il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.174,00 per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico, e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o assenso, o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza;
- c) Il pagamento di una somma da €1.032,00 a € 10.329,00 nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori previsti dalla legge 447/95.

E' prevista altresì la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglie/contenitori in vetro e/o lattine detenute all'interno del P.E. che non ha rispettato la limitazione di vendita per asporto prevista nella presente Ordinanza, ai sensi dell'art 13 legge 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art 20, comma 3, della stessa legge 689/81. Per i casi di mancata osservanza di quanto alle prescrizioni - lettera d) - della presente Ordinanza si applicherà quanto previsto dalla Legge n. 94/2009 art. 3, comma 17.

#### AVVERTE

Che la presente ordinanza entri in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune. La Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di verificare la scrupolosa osservanza della presente Ordinanza.

Il Resp. del Settore PM  
f.to Dott. G. Principato

#### **IL SINDACO**

*f. to Dott.ssa Francesca Draia*